



Le principali novità introdotte dal D.I. 182/2020: dal profilo di funzionamento al nuovo modello di PEI

Ruolo e funzione del GLOI nell'organizzazione didattico –curricolare degli alunni con disabilità.

Dirigente scolastico Prof. Andrea Marchetti



Gli elementi principali del corso

Cosa cambia nell'organizzazione delle procedure di compilazione dei PEI;

Cosa cambia nell'aspetto della progettazione didattico – curricolare;

Cosa cambia nell'ambito della valutazione degli apprendimenti;

Cosa cambia nelle procedure di richiesta delle risorse professionali utili all'inclusione degli alunni con disabilità.



Le novità introdotte dal dlgs 66/2017 e dal correttivo dlgs 96/2019

- 1) Principio di accomodamento ragionevole come principio guida per l'utilizzo delle risorse per il sostegno dei singoli PEI;
- 2) adozione dei criteri ICF finalizzati anche all'accertamento della condizione di disabilità;
- 3) indicazioni per redigere il Piano Educativo Individualizzato elaborato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione:
 - quantificazione delle ore e delle risorse necessarie per il sostegno;
 - definizione di tutti gli strumenti necessari, delle strategie e degli interventi educativi e didattici, nonché i tempi di stesura;



Le novità introdotte dal dlgs 66/2017 e dal correttivo dlgs 96/2019

4. definita la composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per la progettazione per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica;
5. viene garantita la “partecipazione attiva” dello studente con disabilità che deve essere “assicurata”;
6. la stesura del progetto individuale è affidata all'Ente Locale d'intesa con la competente Azienda Sanitaria Locale;



Le novità introdotte dai decreti legislativi 66/2017 e 96/2019

- 7) le novità relative alla certificazione di alunno con disabilità ai fini scolastici, al Profilo di Funzionamento, al PEI, al Progetto Individuale e alle modalità di richiesta delle ore di sostegno e delle altre risorse umane;
- 8) continuità didattica dei docenti per il sostegno a tempo determinato purché in possesso della specializzazione;
- 9) indicazioni per la formazione del personale scolastico.



Le novità introdotte dal dlgs 66/2017 e dal correttivo dlgs 96/2019

«La domanda per l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal dlgs 66/2017, corredata di certificato medico diagnostico-funzionale contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura della Azienda sanitaria locale, è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che vi dà riscontro non oltre trenta giorni dalla data di presentazione.»;



Le novità introdotte dal dlgs 66/2017 e dal correttivo dlgs 96/2019

Contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4, ove richiesto dai genitori o da coloro che esercitano la patria potestà, è possibile procedere all'**accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica**. Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ai fini della formulazione del Piano educativo individualizzato (PEI) facente parte del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.



Novità introdotte dal D.I. 182/2020

- 1) Linee Guida sono parte integrante del D.I. (art. 20)
- 2) I modelli del PEI sono disponibili in versione digitale da compilarsi in modalità telematica con accesso tramite sistema SIDI (art.19)
- 3) Con l'entrata in vigore del presente decreto, cessano di produrre effetti le disposizioni contenute nell'Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n.90 (art.21)



Novità introdotte dal D.I. 182/2020

4) L'art.15 c.4 dell'O.M. 90/01 affermava: "*... Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti artt. 12 e 13, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione*". [abrogata l'O.M. 90/2001];

5) è sempre garantito il “passaggio da PEI differenziato a PEI semplificato” (Linee Guida pag. 43);

6) è sempre ammessa la possibilità di rientrare in un percorso ordinario, qualora **lo studente superi prove integrative, in apposita sessione, relative alle discipline e ai rispettivi anni di corso** durante i quali è stato seguito un percorso differenziato (Linee Guida pag. 43).

Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione (art.3)

- 1) Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione **ha valore consultivo e non decisionale** (art.3 c. 6). Occorre fare attenzione a ciò che è indicato nelle Linee Guida pag. 9: *la famiglia è tenuta a presentare gli specialisti privati e ad autorizzarli a partecipare agli incontri e lo specialista privato può essere individuato quale partecipante del GLO **solo se dichiara di non essere retribuito dalla famiglia e la sua partecipazione ha valore consultivo e non decisionale;***
- 2) Sono indicate le figure professionali interne ed esterne al GLO che possono partecipare agli incontri (art.3 c. 5 e Linee Guida pag. 9);

Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione (art.3)

Figure interne all'istituzione scolastica (pag. 9 Linee Guida)

- docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell'attuazione del PEI (art. 15 c. 8 L. 104/92, come modificato dal DLgs 96/2019);
- docenti che svolgono azioni di supporto alla classe nel quadro delle attività di completamento. Può essere prevista anche la partecipazione di collaboratori scolastici e collaboratrici scolastiche che coadiuvano nell'assistenza di base.

figure esterne all'amministrazione scolastica

- l'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione, nominate dall'Ente locale;
- specialisti e terapisti dell'ASL;
- specialisti e terapisti privati segnalati dalla famiglia;
- operatori/operatrici dell'Ente Locale, soprattutto se è attivo un Progetto Individuale;
- componenti del GIT.

Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione (art.3)

- 1) Fa parte dei componenti del GLO un rappresentante individuato dall'UMV dell'ASL di residenza dell'alunno o dell'ASL nel cui distretto si trova la scuola. Nel caso in cui l'ASL non coincida con quella di residenza dell'alunno, la nuova unità multidisciplinare prende in carico l'alunno dal momento della visita medica nei suoi confronti (art.3 c. 3). Attenzione a quanto riportato nelle L.Guida che differisce dal D.I. 182/20 poiché in esse si afferma che il rappresentante della ASL ha diritto di voto (pag. 10);
- 2) Il GLO elabora e approva il PEI (art. 3 c.9);
- 3) Nelle scuole secondarie di secondo grado è assicurata la partecipazione attiva delle studentesse e degli studenti con disabilità al GLO che le/li riguarda, nel rispetto del principio di autodeterminazione (L.Guida pag. 10).



Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Funzionamento del GLOI (art.4)

- 1) I primi 3 commi forniscono le indicazioni sul numero degli incontri da effettuare durante l'anno e la scansione temporale delle riunioni;
- 2) Validità del GLOI (c.4);
- 3) Le riunioni si possono svolgere anche a distanza in modalità sincrona (c.6);
- 4) I componenti del GLO di cui all'art. 3, c.1 possono accedere alla partizione del sistema SIDI (c. 10);



Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Raccordo del PEI con il Profilo di Funzionamento (art. 5)

- 1) Il GLO prende visione del Profilo di Funzionamento e fornisce una sintesi che metta in evidenza le informazioni relative alle dimensioni rispetto alle quali è necessaria un'analisi puntuale, seguita dalla progettazione di interventi specifici (c. 1);
- 2) nella fase transitoria di attuazione delle norme, se non fosse disponibile il Profilo di funzionamento, le informazioni necessarie alla redazione del PEI sono desunte dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale (c. 3).



Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Raccordo del PEI con il Progetto Individuale (art. 6)

- Il Progetto Individuale (P.I.), secondo le disposizioni contenute nel dlgs 66 del 2017, viene **redatto dal competente Ente Locale** ai sensi della L. 328/00 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) sulla base del Profilo di Funzionamento elaborato dalla commissione Multidisciplinare in collaborazione con la famiglia dello studente con disabilità;
- d'intesa con la scuola saranno definite le prestazioni, i servizi e le misure a sostegno dell'inclusione;
- nel caso in cui il Progetto Individuale sia stato richiesto e non ancora redatto, è opportuno raccogliere indicazioni utili per la redazione del Progetto.



Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Attività di osservazione sistematica e progettazione degli interventi di sostegno didattico (art.8)

- 1) Al fine di individuare i punti di forza sui quali costruire gli interventi educativi e didattici, la progettazione è preceduta da attività di osservazione sistematica (c.1) [vedi sezione 4 e 6 del PEI];
 - A. Dimensione della Socializzazione e dell'Interazione
 - B. Dimensione della Comunicazione e del Linguaggio
 - C. Dimensione dell'Autonomia e dell'Orientamento
 - D. Dimensione Cognitiva, Neuropsicologica e dell'Apprendimento

- 2) Per ciascuna delle dimensioni di cui al comma 2 sono da individuare:
 - a. obiettivi ed esiti attesi;
 - b. interventi didattici e metodologici, articolati in:
 - attività;
 - strategie e strumenti.



Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Attività di osservazione sistematica e progettazione degli interventi di sostegno didattico (art.8)

5. Interventi per lo/a studente/essa: obiettivi didattici, strumenti, strategie e modalità

A. Dimensione:

OBIETTIVI, specificando anche gli esiti attesi	
INTERVENTI DIDATTICI E METODOLOGICI, STRATEGIE E STRUMENTI finalizzati al raggiungimento degli obiettivi	
VERIFICA (metodi, criteri e strumenti utilizzati per verificare se gli obiettivi sono stati raggiunti)	



Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Attività di osservazione sistematica e progettazione degli interventi di sostegno didattico (art.8)

Questa parte (ridotta per l'infanzia e la primaria) mira a mettere in evidenza i punti di forza sui quali muovere l'azione educativo-didattica.
[collegamento con ICF]

Su tali basi, si elaborano gli interventi educativi e didattici, in vista della realizzazione di specifici obiettivi.

Si tratta di interventi trasversali, che agiscono sulle dimensioni fondamentali – quali sono state descritte nella sezione 4 – per lo sviluppo potenziale delle capacità, facoltà, abilità.



Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Ambiente di apprendimento inclusivo (art. 9)

Ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del DLgs 66/2017, nella progettazione educativo-didattica si pone particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, **secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS**

Per facilitare le azioni della scuola in questo ambito, il PEI prevede nelle sezioni 4,5 e 6 uno specifico approfondimento. Questa parte (ridotta per l'infanzia e la primaria) mira a mettere in evidenza i punti di forza sui quali muovere l'azione educativo-didattica.

Su tali basi, si elaborano gli interventi educativi e didattici, in vista della realizzazione di specifici obiettivi. Si tratta di **interventi trasversali**, che agiscono sulle dimensioni fondamentali per lo sviluppo potenziale delle capacità, facoltà, abilità.



Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Curricolo dell'alunno (art.10)

La progettazione disciplinare:

- a. se l'alunno con disabilità segue la progettazione didattica della classe, nel qual caso si applicano gli **stessi criteri di valutazione**;
- b. se rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento e ai criteri di valutazione e, in tal caso, se l'alunno con disabilità è valutato con **verifiche identiche o equipollenti**;
- c. se l'alunno con disabilità segue un percorso didattico differenziato, essendo iscritto alla scuola secondaria di secondo grado, con **verifiche non equipollenti**;
- d. se l'alunno con disabilità è **esonerato da alcune discipline di studio**.



Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Curricolo dell'alunno (art.10)

La valutazione degli apprendimenti è di esclusiva competenza dei docenti del consiglio di classe nella scuola secondaria, ovvero del team dei docenti nella scuola dell'infanzia e primaria e si svolge ai sensi della normativa vigente.



Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (art.11)

Nel Pei viene inserita una specifica parte per i PCTO.

Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

Si chiede innanzitutto di specificare la tipologia di percorso prevista, scegliendo tra tre diverse opzioni: aziendale, scolastico, altro.

OBIETTIVI DI COMPETENZA DEL PROGETTO FORMATIVO

TIPOLOGIA DEL CONTESTO CON L'INDICAZIONE DELLE BARRIERE E DEI FACILITATORI nello specifico contesto ove si realizza il percorso



Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (art.11)

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ (es: incontro con esperti, visite aziendali, impresa formativa simulata, project work in e con l'impresa, tirocini, progetti di imprenditorialità ecc.) e MODALITÀ/FASI di svolgimento delle attività previste;

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE. Occorre riportare gli indicatori che si intendono esaminare per il monitoraggio in itinere e per la verifica finale, assieme agli esiti previsti rispetto agli obiettivi di competenza del progetto formativo sopra descritti;

COINVOLGIMENTO DELLA RETE DI COLLABORAZIONE DEI SERVIZI TERRITORIALI per la prosecuzione del percorso di studi o per l'inserimento nel mondo del lavoro;

Osservazioni dello Studente o della Studentessa



Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza (art.12)

Nel PEI sono indicati distintamente e specificamente gli interventi di:

- **Assistenza di base** (per azioni di mera assistenza materiale, non riconducibili ad interventi educativi);
- **Assistenza specialistica** per l'autonomia e/o la comunicazione (per azioni riconducibili ad interventi educativi).

Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse (art.13)

Risorse professionali impegnate nelle attività di sostegno didattico:

1. assistente all'autonomia e/o alla comunicazione;
2. collaboratrici o collaboratori scolastici impegnati nell'assistenza igienica di base.

3. **Elementi da riportare nel PEI obbligatoriamente - sez. 9**

Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse:

- a. **presenza** dell'alunno a scuola per l'intero orario; **assenza continuativa** su richiesta della famiglia o degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola, indicandone le motivazioni;
- b. la **presenza dell'insegnante** per le attività di sostegno, specificando le ore settimanali;
- c. le risorse destinate agli interventi di **assistenza igienica e di base**;
- d. le risorse professionali destinate all'**assistenza per l'autonomia e/o per la comunicazione**;



Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse (art.13)

- e. eventuali altre risorse professionali presenti nella scuola o nella classe;
- f. gli interventi previsti per consentire all'alunno di partecipare alle uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione organizzati per la classe;
- g. le strategie per la prevenzione e l'eventuale gestione di comportamenti problematici;
- h. le attività o i progetti per l'inclusione rivolti alla classe;
- i. le modalità di svolgimento del servizio di trasporto scolastico;
- j. eventuali interventi e attività extrascolastiche attive, anche di tipo informale, con la specifica degli obiettivi perseguiti e gli eventuali raccordi con il PEI.



Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse (art.13)

Proposta del numero di ore di sostegno per l'anno successivo

In merito all'art. 13 del D.I. 182/2020 occorre fare riferimento alle Linee Guida (pag. 58) per un importante chiarimento sulla richiesta delle ore di sostegno e degli assistenti educatori che implica una responsabilità del dirigente scolastico nella richiesta adeguata di personale docente:

- 1.l'esigenza di supporto didattico non è automaticamente connessa alla gravità clinica o alla quantificazione del deficit di funzionamento;
- 2.piena coerenza tra le risorse richieste e il loro effettivo utilizzo;
- 3.deve risultare che le ore di sostegno sono state effettivamente utilizzate nelle attività o discipline in cui è prevista una forte personalizzazione dell'attività didattica, tale da richiedere necessariamente un supporto aggiuntivo (da qui discende anche la modalità di formulare l'orario settimanale dei docenti di sostegno).



Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse (art.13)

*In particolare, quando si chiede di aumentare le ore di sostegno assegnate, è indispensabile motivare la proposta non solo descrivendo i bisogni, ma anche **dimostrando che effettivamente le ore assegnate sono state utilizzate in modo adeguato**, con interventi attivati rigorosamente sull'alunno/a, con risorse concentrate **dove effettivamente**, in base alla progettazione del PEI, **sono maggiori le esigenze, escludendo categoricamente impieghi impropri** come l'uso della risorsa sostegno per attività di supporto destinate genericamente a tutta la classe senza nessun riferimento agli obiettivi del singolo PEI, o per altre esigenze della scuola non immediatamente riferibili all'alunno/a titolare del PEI, quali ad esempio la possibilità di sostituire docenti assenti. (Linee Guida pagg. 58-59)*



Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse (art.13)

Proposta delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base e delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e/o alla comunicazione, per l'anno successivo

Le Linee Guida indicano gli aspetti da tener di conto per richiedere le risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base e delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e/o alla comunicazione:

1.con quali risorse e con quale organizzazione si intende rispondere a eventuali necessità rispetto agli interventi di assistenza igienica e di base;

2.come formulare le proposte in merito al fabbisogno di risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e/o alla comunicazione indicando la tipologia di assistenza/figura professionale ritenuto necessario (personale fornito dagli Enti Locali)



Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Definizione delle modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno (art.18)

Modalità per formulare la proposta di assegnazione delle risorse professionali per il sostegno didattico e l'assistenza

Si supera la divisione dei due livelli di disabilità - “grave” (art. 3, comma 3, legge 104/92) e “lieve” (art. 3, comma 1)

Sono individuati 5 condizioni/livelli, che sono in realtà rapportati alla “restrizione della partecipazione” secondo la prospettiva ICF, con riguardo alle “capacità” iniziali dell'alunno: assente, lieve, media, elevata, molto elevata:

A ciascuno di questi livelli corrispondono altrettanti “range” orari, intesi quali impegno di risorse necessario per ripristinare condizioni di funzionamento accettabili definite “debito di funzionamento” ossia, azzerare le barriere e potenziare i facilitatori.

Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Definizione delle modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno
(art.18)

Il Profilo di Funzionamento indica la condizione dell'alunno in rapporto alla sua restrizione di partecipazione.

Come si individua questa condizione?

Attraverso un lavoro congiunto che vede impegnati specialisti dell'area clinica, famiglia, servizi e scuola.



Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Definizione delle modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno (art.18)

Cosa è il livello di restrizione?

Il **livello di “restrizione”** costituisce un perimetro entro il quale progettare gli interventi, non solo educativo-didattici, ma anche di altro tipo (architettonici, ambientali, culturali, psicologici).

La possibilità di valicare i margini (o “range”) è consentita solo in caso di situazioni eccezionali debitamente da motivare.

Se si dovesse registrare la necessità di valicare il range del livello di restrizione, cosa è necessario mettere in atto?

Occorre attivare una **procedura di “rivedibilità”** del Profilo di Funzionamento, tale da consentire una modifica dell’entità delle difficoltà e, di conseguenza, dei range orari da attribuire.

Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Definizione delle modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno (art.18)

Profilo di funzionamento vengono individuati 3 “Domini”, ciascuno correlato ai fabbisogni:

- a) APPRENDIMENTO – per le risorse professionali dedicate al sostegno didattico;
- b) AUTONOMIA – per l’assistenza all’autonomia;
- c) COMUNICAZIONE – per l’Assistenza alla Comunicazione (distinta per disabilità uditiva, visiva e intellettiva).



Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Definizione delle modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno
(art.18)

Come si procede alla valutazione del fabbisogno?

Analizzare in modo attento le condizioni personali dello studente con disabilità attraverso la prospettiva ICF, quindi effettuare una valutazione della sua interazione con il contesto, che è un elemento modificabile.

Operare un cambiamento del contesto comporta non solo il coinvolgimento dell'insegnante, ma di tutta la comunità scolastica, richiedendo l'ausilio consapevole della più ampia "comunità educante". (Linee Guida pag. 61).



Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Definizione delle modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno
(art.18)

- Il GLO, sulla base del Profilo di Funzionamento, individua le principali dimensioni interessate dal bisogno di supporto per l'alunno e le condizioni di contesto facilitanti con la segnalazione del relativo “debito di funzionamento”.



Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Definizione delle modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno (art.18)

Il c. 4 dell'art.18 prevede:

- Verifica finale con la proposta del numero di ore di sostegno e delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base, nonché delle tipologie di figure professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e/o alla comunicazione, per l'anno scolastico successivo
- Approvazione da parte del GLO della proposta formulata
- Valutazione della proposta da parte del Dirigente scolastico al fine di:
 - a. formulare la richiesta complessiva d'istituto delle misure di sostegno da trasmettere al competente Ufficio Scolastico Regionale entro il 30 di giugno;
 - b. formulare la richiesta complessiva d'Istituto delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche, da proporre all'Ente Territoriale.

Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Definizione delle modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno (art.18)

SCUOLA PRIMARIA

Entità delle difficoltà nello svolgimento delle attività comprese in ciascun dominio/dimensione tenendo conto dei fattori ambientali implicati	Assente <input type="checkbox"/>	Lieve <input type="checkbox"/>	Media <input type="checkbox"/>	Elevata <input type="checkbox"/>	Molto elevata <input type="checkbox"/>
Max 22 ore		0-5	6 – 11	12 – 16	17 - 22

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Entità delle difficoltà nello svolgimento delle attività comprese in ciascun dominio/dimensione tenendo conto dei fattori ambientali implicati	Assente <input type="checkbox"/>	Lieve <input type="checkbox"/>	Media <input type="checkbox"/>	Elevata <input type="checkbox"/>	Molto elevata <input type="checkbox"/>
Max 18 ore		0-4	5 – 9	10 – 14	15 - 18

Novità introdotte dal D.I. 182/2020

PEI redatto in via provvisoria per l'anno scolastico successivo
(art. 16)

Il PEI provvisorio è redatto entro il 30 giugno per gli alunni che hanno ricevuto certificazione della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica

Il cosiddetto “PEI provvisorio per nuovi casi”, è destinato solo ai PEI elaborati per le nuove certificazioni e non per coloro che già sono in un percorso di supporto scolastico alla disabilità

Novità introdotte dal D.I. 182/2020

PEI redatto in via provvisoria per l'anno scolastico successivo (art. 16)

Per il PEI provvisorio occorre compilare le seguenti sezioni:

1. Intestazione e composizione del GLO
2. Sezione 1 - Quadro informativo, con il supporto dei genitori
3. Sezione 2 - Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento
4. Sezione 4 - Osservazioni sull'alunno/a per progettare gli interventi di sostegno didattico
5. Sezione 6 - Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori e, naturalmente, la Sezione 12 (PEI provvisorio)

Novità introdotte dal D.I. 182/2020

**PEI redatto in via provvisoria per l'anno scolastico successivo
(art. 16)**

La redazione del PEI è sempre di pertinenza della scuola di destinazione, salvo il caso in cui il certificato di accertamento della disabilità ai fini dell'inclusione scolastica sia presentato dalla famiglia nei mesi terminali dell'ultimo anno di ciascun segmento scolastico, e – di norma – dopo il 31 marzo.



Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Esame della documentazione (art.17)

Nella procedura volta alla definizione delle misure di sostegno, con la correlata quantificazione del fabbisogno di risorse professionali per la didattica e l'assistenza, **i componenti del GLO sono direttamente responsabili delle decisioni assunte, che comportano oneri di spesa.** (Linee Guida pag. 65).

Per questo motivo, il decreto 182/2020 prevede i seguenti casi di riesame dell'intera documentazione relativa all'alunno con disabilità:

1. controversie sull'interpretazione dei contenuti della certificazione
2. indicazioni di norme non corrispondenti alla tipologia di disabilità indicati nella documentazione clinica
3. eventuali incongruenze circa il contenuto della certificazione ravvisate anche da un solo componente del GLO



Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Esame della documentazione (art.17)

Caso 1: i componenti del GLO rilevano **incongruenze sull'interpretazione dei contenuti della certificazione.**

In tale circostanza, il Dirigente scolastico o chi presiede la seduta può chiedere al rappresentante dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare della ASL un'interpretazione del contenuto della stessa.

Caso 2: i componenti del GLO **rilevano indicazioni di norme non corrispondenti alla tipologia di disabilità indicati nella documentazione clinica.** Nel caso in cui gli elementi emergenti dalla stessa documentazione non chiariscano la motivazione che attribuisce all'alunno titolo ad esigere le misure di sostegno di cui dispone e qualora non si raggiunga un accordo in seno al GLO, il Dirigente scolastico provvede a chiedere chiarimenti al Presidente della Commissione INPS del territorio ove è stato rilasciato



Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Esame della documentazione (art.17)

Caso 3: eventuali incongruenze circa il contenuto della certificazione ravvisate anche da un solo componente del GLO. Il Dirigente scolastico in base alla documentazione in suo possesso provvede a contattare il competente ufficio dell'INPS preposto al controllo delle Commissioni di valutazione.

ATTENZIONE: nella procedura volta alla definizione delle misure di sostegno, con la correlata quantificazione del fabbisogno di risorse professionali per la didattica e l'assistenza, i componenti del GLO sono direttamente responsabili delle decisioni assunte, che comportano oneri di spesa. (Linee Guida pag. 65)



Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Sezione 10 - valutazione delle competenze -

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il modello nazionale del primo ciclo è unico e non modificabile e va pertanto utilizzato anche per alunne e alunni con disabilità. Poiché per loro la valutazione degli apprendimenti, in qualsiasi forma venga proposta, deve essere sempre coerente con il PEI, il DM 742/2017 consente di intervenire con annotazioni che rapportino il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici, intervenendo sia rispetto alle competenze o ai loro descrittori, sia rispetto ai livelli raggiunti.



Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Sezione 10 - valutazione delle competenze -

Parti comuni per il primo e il secondo ciclo

Certificare le competenze spetta al team docenti e al consiglio di classe e non al GLO (Linee Guida pag. 53). E' possibile in questa sezione del PEI, si possono definire le note esplicative da inserire nella certificazione, riguardanti:

- **la scelta delle competenze effettivamente certificabili**, nel caso di una progettazione didattica in cui gli interventi sul percorso curricolare presuppongano un eventuale esonero da alcune discipline che concorrono allo sviluppo di specifiche competenze.
- **la personalizzazione dei descrittori** previsti per ciascuna competenza, selezionando e/o modificando quelli che siano stati effettivamente considerati ai fini del raggiungimento della stessa;
- **la personalizzazione dei giudizi descrittivi dei livelli**, al fine di delineare con chiarezza il livello raggiunto per ciascuna competenza.



Novità introdotte dal D.I. 182/2020

Sezione 10 - valutazione delle competenze -

In caso di studentesse e studenti con disabilità, la valutazione degli apprendimenti, in qualsiasi forma venga proposta, deve essere sempre coerente con il PEI, anche la certificazione delle competenze va rapportata agli obiettivi specifici definiti per loro, intervenendo sia rispetto alle competenze o ai loro descrittori, sia rispetto ai livelli raggiunti.

Alla certificazione delle competenze non si applicano le considerazioni sulla validità del percorso ai fini del conseguimento del titolo di studio (percorsi differenziati o prove equipollenti).



La Nota 40/2021

Nella nota 40/2021 del 13 gennaio indica quali disposizioni sono di immediata attuazione:

Art. 16, il c.d. “PEI provvisorio” ossia il PEI redatto in via provvisoria per l'anno scolastico successivo, sarà utilizzato sin dal corrente anno ed elaborato entro il 30 giugno 2021 per gli alunni che hanno ricevuto certificazione della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica.



La Nota 40/2021

Art. 10 del D.I 182/2020 Curricolo dell'alunno: la sezione 8.3 (Il percorso di studio dello studente con disabilità e la validità del titolo).

In questa parte del PEI troviamo le specifiche relative al tipo di percorso didattico seguito allo scopo di definire le proposte di sostegno didattico o di altri supporti necessari per sviluppare il progetto di inclusione relativo all'anno scolastico successivo.

Sono previste, inoltre specifiche indicazioni per quanto attiene gli Esami di Stato, all'interno dell'apposita ordinanza annuale.



Grazie per l'attenzione



Prof. Andrea Marchetti

**Per info e comunicazioni:
info@italiascuola.it
www.italiascuola.it**